

ALLEGATO – ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIO

Ai fini della stipulazione del contratto di appalto, su richiesta dell'Amministrazione, l'aggiudicatario dovrà trasmettere alla medesima, **entro il termine stabilito nella nota di richiesta comunque non superiore a 20 giorni ai sensi dell'art. 22 della L.P. n. 2/2016**, la seguente documentazione:

- a) per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata e per i consorzi: **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ** resa dal legale rappresentante dell'impresa o di ciascuna impresa se associazione temporanea, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, accompagnata da una copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore a norma dell'art. 38, c. 3, del medesimo d.P.R. n. 445/2000, contenente le comunicazioni prescritte dall'art. 1 del d.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, "Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto di intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma terzo, della legge 19 marzo 1990, n. 55, sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso". Tale dichiarazione dovrà contenere quindi la composizione societaria, sia nominativa che per quote percentuali, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 del citato d.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187;
- b) ai fini dell'eventuale **SUBAPPALTO**, ai sensi dell'art. 26, c. 3, della L.P. 2/2016, l'aggiudicatario deve indicare all'amministrazione aggiudicatrice l'elenco di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché - sia per i subappalti che i subcontratti - il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei subappaltatori e subcontraenti coinvolti in questi lavori o servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della richiesta fatta ai fini della stipulazione del contratto;
- c) *(qualora aggiudicatario sia un raggruppamento e non abbia già presentato il mandato in sede di gara)* **MANDATO COLLETTIVO SPECIALE** conferito all'Impresa capogruppo dalle imprese mandanti e relativa **PROCURA**, risultanti da scrittura privata autenticata, firmata digitalmente, dal cui testo risulti espressamente: - che le imprese partecipanti alla gara si sono costituite in Raggruppamento temporaneo;
- che detto Raggruppamento temporaneo fra Imprese persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente disciplinare;
 - che l'offerta (se presentata da Imprese costituite in RTI di tipo orizzontale) determina la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione di tutte le Imprese facenti parte del Raggruppamento stesso, *[solo ove sia prevista prestazione secondaria, aggiungere]* oppure (se presentata da Imprese costituite in RTI di tipo verticale o di tipo misto) l'offerta determina, nei confronti dell'Amministrazione, la responsabilità dell'impresa capogruppo per le prestazioni dalla stessa assunta e le responsabilità solidale dell'Impresa capogruppo e delle imprese mandanti per le prestazioni da queste ultime assunte;

- che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell'Amministrazione;
- che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti dell'Amministrazione in relazione all'appalto, anche dopo la verifica di conformità fino all'estinzione di ogni rapporto;
- la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita;
- che ciascuna impresa partecipante al raggruppamento fattura gli importi corrispondenti alla quota della prestazione eseguita, mentre la liquidazione avrà come beneficiario di pagamento solo l'impresa capogruppo (soggetto quietanzante); - che la quietanza da parte dell'impresa capogruppo esonera l'Amministrazione da qualsiasi pretesa avanzata dalle imprese mandanti relativamente al pagamento di qualsiasi somma dovuta in acconto o a saldo e comunque connessa all'esecuzione del contratto;
- le clausole di rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti.

d) la **GARANZIA DEFINITIVA** di cui all'art. 103 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm., nella misura del 10% dell'importo di aggiudicazione, fatto salvo quanto disposto dal c. 1 dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016 e, in materia di riduzione dell'importo della garanzia, dall'art. 93, c. 7, d. lgs. 50/2016, con presentazione di copia conforme all'originale delle relative certificazioni, ove utilizzate per la predetta riduzione, se non già presentate in sede di gara.

Come previsto dal bando ANAC n. 1/2017, in caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

La costituzione della garanzia definitiva potrà avvenire sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, c. 2 e 3, del d.lgs n. 50/2016.

La garanzia dovrà essere conforme allo **schema tipo 1.2 o 1.2.1** approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti del 16 settembre 2022, n. 193 e deve essere emessa tramite la **scheda tecnica 1.2 o 1.2.1** allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da appendice, debitamente sottoscritta, riportante le seguenti clausole:

- a) Foro competente - Il Foro competente in caso di controversia fra il garante e la stazione appaltante è quello in cui ha sede quest'ultima;
- b) Clausola di inopponibilità – Non potranno in ogni caso essere opposte

all'Amministrazione appaltante condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo schema tipo 1.2 o 1.2.1 del d.m. del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti del 16 settembre 2022, n. 193, ancorché riguardanti esclusivamente il rapporto tra garante e contraente, atte a limitare la garanzia ovvero a porre oneri a carico dell'amministrazione appaltante.

La garanzia definitiva dovrà essere stipulata con le formalità che saranno comunicate con la nota di richiesta. Le fideiussioni bancarie e le polizze fideiussorie non conformi a quanto prescritto dovranno essere rettificate. Nel caso in cui l'operatore economico non si adegui alle prescrizioni formulate, si riterrà che alla mancata stipulazione del contratto si sia pervenuti per fatto addebitabile all'operatore stesso.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell'Amministrazione, che procederà ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

- e) ai sensi dell'art. 105, comma 3, lett. c-bis D.Lgs. 50/2016, devono essere inoltre depositati, prima dell'inizio della prestazione, se questa avviene prima della stipula, oppure entro e non oltre la data di sottoscrizione del contratto di appalto, tutti i **contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura**, di cui all'art. 105, comma 3, lett. c-bis, del D.Lgs. 50/2016 stipulati prima della pubblicazione del bando di gara;
- f) le eventuali **COPERTURE ASSICURATIVE** richieste dal Capitolato speciale d'appalto;
- g) le eventuali ulteriori **DICHIARAZIONI/DOCUMENTAZIONI** richieste ai fini della stipulazione del contratto.

La stipulazione del contratto, ovvero l'esecuzione d'urgenza ai sensi dell'art. 32 co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 qualora l'Amministrazione intenda avvalersi di tale facoltà, è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4 bis, 89 e 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. e dell'art. 3 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito in Legge n. 120/2020.

[In caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 53 della legge 190/2012] Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 3 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.